

**TESTO DELLA DELIBERA N. 195/04/CONS COORDINATA CON LA  
DELIBERA N. 355/13/CONS RELATIVO ALLE MISURE PER IL RILASCIO  
DEI DIRITTI D'USO DI FREQUENZE DISPONIBILI PER RETI RADIO A  
LARGA BANDA A 26 E 28 GHZ**

**Art. 1  
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
  - a. "aggiudicatario": un soggetto che risulta assegnatario dei diritti d'uso di frequenze in seguito alle procedure stabilite dal presente provvedimento;
  - b. "Bando": il bando di gara per l'assegnazione delle frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza 24,5 - 26,5 GHz e 27,5 - 29,5 GHz e per il rilascio delle relative licenze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2002, parte II, Foglio Inserzioni, con relativo disciplinare;
  - c. "area di estensione geografica": l'area geografica di validità dei diritti d'uso oggetto del presente provvedimento; un'area corrisponde al territorio di una singola regione italiana, come già specificato nel Bando;
  - d. "bande WLL": le bande di spettro accoppiato 24,5 - 25,1090 GHz e 25,4450 - 26,1170 GHz, brevemente indicate come banda 24,5 - 26,5 GHz (o banda 26 GHz), per una ampiezza al massimo di 560 MHz per ciascun verso di collegamento, e le bande di spettro accoppiato 28,0525-28,4445 GHz e 29,0605-29,4525 GHz, brevemente indicate come banda 27,5 - 29,5 GHz (o banda 28 GHz), per un'ampiezza complessiva al massimo di 392 MHz per ciascun verso di collegamento;
  - e. "licenziatario WLL": un soggetto cui è stata rilasciata, per una certa area di estensione geografica, una licenza/diritto d'uso per l'utilizzo di frequenze nelle bande WLL; ai fini del presente provvedimento sono equiparati al licenziatario WLL i soggetti che:
    - i. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un licenziatario WLL;
    - ii. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un licenziatario WLL;
    - iii. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un licenziatario WLL;

- f. "periodo finestra": ciascun periodo di 30 giorni solari, compreso il giorno iniziale, attivato dalla pubblicazione del ricevimento della prima domanda valida di assegnazione di diritti d'uso, ai sensi del presente provvedimento, per blocchi di frequenze posti in una data banda ed area di estensione geografica, durante il quale possono essere ricevute altre domande valide per blocchi nella stessa banda ed area di estensione geografica.

2. Ai fini delle definizioni di cui al presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 15, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e dell'influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3.

3. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1, comma 1, della delibera n. 822/00CONS, dell'art. 1, comma 1, della delibera n. 400/01/CONS e dell'art. 1 del Codice.

## **Art. 2** **(Scopo ed ambito di applicazione)**

1. Il presente provvedimento disciplina il rilascio dei diritti d'uso per le frequenze disponibili nelle bande WLL, per ciascuna area di estensione geografica, ai fini dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica, nel rispetto delle norme previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. L'ampiezza in frequenza dei diritti d'uso e le relative bande di guardia sono pari a quelle previste dal Bando.

2. I diritti d'uso sono assegnati agli aggiudicatari dal Ministero delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 27 del Codice, ed hanno una durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui termina la validità delle licenze assegnate con le procedure di cui al Bando. Il Ministero delle comunicazioni specifica le condizioni per la loro trasferibilità, secondo le norme previste dal Codice.

3. I soggetti assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze sono tenuti a richiedere al Ministero, prima del rilascio dei diritti stessi, qualora non ne siano già in possesso, le idonee autorizzazioni per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 25 del Codice.

## **Art. 3** **(Presentazione delle domande per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze)**

1. Il Ministero delle comunicazioni dispone la pubblicazione di un avviso che evidenzia la disponibilità dei blocchi di frequenza in banda 26 e 28 GHz all'esito delle procedure di gara effettuate a seguito del Bando, e sollecita nello stesso la presentazione, a partire da una data fissata, delle domande di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze disponibili da parte dei soggetti interessati. Il periodo di validità

dell'avviso è di dodici mesi e la disponibilità delle frequenze viene periodicamente aggiornata. Alla scadenza del suddetto periodo di validità, il Ministero può disporre la pubblicazione di ulteriori avvisi da espletare con le medesime modalità, per un periodo di tre anni dal primo avviso successivo alla detta scadenza, per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze ancora disponibili nelle bande in questione.

2. Ciascun soggetto, nella domanda di cui al comma 1, può richiedere in ciascuna area di estensione geografica e per ciascuna delle due bande di frequenza il rilascio di diritti d'uso per un solo blocco di frequenze alla volta, ove disponibili. Detto soggetto deve presentare una domanda distinta per ciascun blocco di frequenze in ciascuna area di estensione geografica e per ciascuna banda di interesse. Le domande valide pervenute sono ordinate secondo la priorità di arrivo, per banda ed area di estensione geografica.

3. Nella domanda di cui al comma 1 il richiedente può includere, in busta separata chiusa e sigillata, una offerta economica per il relativo blocco di frequenze costituente un rilancio rispetto al valore minimo di riserva fissato per il blocco di frequenze, secondo le modalità fissate nell'avviso di cui al comma 1.

4. La partecipazione è garantita da un apposito deposito cauzionale fissato dal Ministero.

5. Il Ministero pubblica sul proprio sito web o con altra idonea modalità l'avvenuta ricezione di ciascuna domanda valida, includendo almeno l'area di estensione geografica e la banda ove il blocco è richiesto, con l'esclusione dell'offerta economica. La pubblicazione dell'arrivo della prima domanda valida per ciascuna banda ed area di estensione geografica fa decorrere un "periodo finestra" di 30 giorni solari in cui possono essere presentate altre richieste per la stessa banda ed area geografica. Non sono accettate, fino all'assegnazione dei blocchi richiesti in una data banda ed area di estensione geografica, le domande pervenute oltre il periodo finestra per la relativa banda ed area di estensione geografica. L'aggiornamento e la pubblicità sulla disponibilità dei blocchi vengono effettuate dal Ministero con le precedenti modalità, consentendo l'eventuale apertura, a partire da date prefissate, di successivi periodi finestra per la stessa banda ed area geografica.

6. Nella medesima area di estensione geografica e nella medesima banda non possono presentare domande per l'assegnazione di blocchi di frequenza, nello stesso periodo finestra, soggetti che:

- a. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro richiedente;
- b. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un altro richiedente;
- c. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un altro richiedente.

7. Ai fini del comma precedente il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo,

del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 15, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e dell'influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3.

8. Nel caso in cui più soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 6 abbiano presentato domanda nella stessa area regionale, banda di frequenze e periodo finestra, si considera ammissibile solo la domanda pervenuta per prima.

9. Al termine delle procedure di assegnazione attivate dopo ciascun periodo finestra, qualora risultino ancora dei blocchi disponibili, come previsto al comma 5, tutti i soggetti in possesso dei requisiti possono presentare ovvero ripresentare domanda di assegnazione dei diritti d'uso per tutte le aree regionali e le bande di interesse, durante il periodo di validità dell'avviso di cui al comma 1. In ogni caso nessun soggetto può aggiudicarsi, in ciascuna area di estensione geografica, oltre il 40% del totale dei diritti d'uso previsti complessivamente nelle bande WLL, e comunque la totalità dei diritti d'uso previsti in ciascuna delle bande WLL.

#### **Art. 4**

##### **(Procedure per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze)**

1. Qualora non vi siano domande di assegnazione, per la stessa banda e la stessa area di estensione geografica, in numero superiore alla disponibilità, il Ministero rilascia i diritti d'uso delle frequenze, al prezzo di riserva, a tutti i richiedenti, trascorso ogni periodo finestra attivato per ciascuna area di estensione geografica e ciascuna banda, rispettando l'ordinamento di arrivo costituito.

2. Nel caso in cui, trascorso un periodo finestra, vi siano, nella stessa area di estensione geografica e banda di frequenze, richieste pendenti valide ed ammissibili in numero superiore alla disponibilità, il rilascio dei diritti d'uso avviene secondo l'ordine di una graduatoria, che viene resa pubblica, formata sulla base dei seguenti criteri, nell'ordine di priorità esposto:

- a. entità dell'offerta economica di rilancio per il blocco richiesto, di cui all'art. 3, comma 3; nel caso il richiedente non abbia presentato detta offerta di rilancio essa si intende pari a zero;
- b. l'ordine di presentazione della domanda sulla base del giorno solare;
- c. l'essere un soggetto che non sia già licenziatario WLL, per l'area di estensione geografica in considerazione.

In caso di eventuale parità fra due o più soggetti sulla base dei criteri esposti l'ordine nella formazione della graduatoria è deciso mediante sorteggio. L'assegnazione, per ciascun aggiudicatario, avviene al prezzo di riserva maggiorato dal rilancio offerto.

3. La procedura di cui al comma 2 è effettuata rispettando l'ordine temporale dei periodi finestra attivati, sulla base del giorno solare. Nel caso in cui nella stessa area regionale venga aperto nello stesso giorno un periodo finestra sia per la banda a 26 GHz

che per quella a 28 GHz, la procedura di cui al comma 2 è effettuata prima per la banda a 26 GHz e poi per quella a 28 GHz.

### **Art. 5 (Contributi)**

1. Il prezzo di riserva per ciascun blocco di frequenze in ciascuna area di estensione geografica viene fissato nell'avviso di cui all'art. 3, comma 1, ed è almeno pari all'importo minimo previsto nel Bando per le frequenze omologhe, eventualmente attualizzato sulla base del tasso che sarà indicato nel medesimo avviso, e proporzionato alla durata relativa dei diritti d'uso, sulla base del semestre solare.
2. Gli assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze ai sensi di quanto disposto dal presente provvedimento sono tenuti al pagamento dell'offerta aggiudicataria, pari al prezzo di riserva eventualmente maggiorato dal rilancio applicabile di cui all'art. 4, comma 2; l'offerta aggiudicataria costituisce il contributo per l'uso dello spettro ai sensi dell'art. 35 del Codice. I detti assegnatari sono altresì tenuti al pagamento degli altri contributi previsti dalla normativa vigente.
3. Gli oneri derivanti dalla procedura di aggiudicazione, compreso il compenso dovuto all'eventuale soggetto esterno incaricato del supporto all'attività del Ministero relativamente alla predisposizione della procedura di gara, sono posti a carico degli aggiudicatari.

### **Art. 5 bis (Obblighi degli aggiudicatari e sanzioni)**

1. Gli aggiudicatari sono tenuti a rispettare le disposizioni vigenti in materia di operazioni di rete ed utilizzo delle frequenze relative al diritto d'uso aggiudicato.
2. Entro 24 mesi dal rilascio del diritto d'uso gli aggiudicatari sono tenuti ad installare la rete radio a larga banda ed utilizzare le frequenze assegnate in almeno il 30% dei comuni capoluogo di provincia di ciascuna delle aree di estensione geografica ove siano assegnatari di frequenze o, in alternativa al capoluogo, in altro comune della stessa provincia. Il calcolo del 30% avviene secondo l'arrotondamento già definito nel Bando.
3. Gli aggiudicatari che operano in prossimità del confine dello Stato sono tenuti a rispettare le procedure di coordinamento stabilite dagli accordi transfrontalieri. Agli aggiudicatari che operano in prossimità del confine di un'area di estensione geografica può essere imposto all'atto del rilascio della licenza l'obbligo che il PFD prodotto sia dai terminali d'utente sia dalle stazioni base della propria infrastruttura non superi livelli prestabiliti. In ogni caso gli aggiudicatari che intendono posizionare stazioni base in una fascia inferiore a 7,5 km di distanza dal confine dell'area di estensione geografica devono assicurare il coordinamento con l'operatore o gli operatori che utilizzano le medesime bande nelle aree di estensione geografica contigue.

4. Fatte salve le norme relative al coordinamento internazionale, qualora l'applicazione delle norme tecniche previste non garantisca la totale assenza di interferenze nocive in tutti i casi possibili di interferenza, gli operatori devono assicurare il coordinamento e/o l'adozione di specifiche ulteriori tecniche di mitigazione con l'operatore o gli operatori che utilizzano le medesime bande in aree geografiche confinanti o bande contigue nelle medesime aree. Nel far ciò gli operatori interessati suddividono ragionevolmente gli oneri nelle aree interessate. L'amministrazione competente può imporre norme tecniche più restrittive, incluse specifiche tecniche di mitigazione o limiti alla potenza spettrale emessa, in maniera giustificata e proporzionale, al fine di risolvere eventuali, residuali, casi di interferenza nociva ed assicurare l'uso efficiente dello spettro.

5. Gli aggiudicatari devono porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati. Per l'effettivo esercizio degli impianti sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene del lavoro, nonché al rispetto dei valori limite del campo elettromagnetico per la tutela della salute pubblica, provvedendo ad acquisire a propria cura, per ciascuno dei suddetti aspetti ove previsto, le autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

6. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal diritto d'uso delle frequenze, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione, ivi incluso l'obbligo di copertura, può essere disposta la revoca del diritto d'uso nelle aree interessate ed è immediatamente inibito l'uso delle frequenze assegnate. Nel caso l'obbligo di copertura non venga rispettato per più del 40% di quanto previsto è disposta la revoca totale del diritto d'uso. In caso di revoca nessun rimborso è dovuto agli aggiudicatari soggetti alla sanzione e le relative frequenze potranno essere riassegnate.

7. Gli aggiudicatari sono tenuti ad iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione tenuto dall'Autorità.

8. Ciascun aggiudicatario è tenuto ad utilizzare apparati conformi agli standard ed alle norme tecniche previsti dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, ed in ogni caso a quanto previsto dalla direttiva n. 1999/5/CE.

9. In ciascuna area di estensione geografica, l'aggiudicatario può richiedere, entro diciotto mesi dal rilascio del diritto d'uso, una proroga fino ad un massimo di ventiquattro mesi dei termini di cui al comma 2. La richiesta di proroga deve essere motivata mediante idonea documentazione comprovante sopravvenute ed obiettive difficoltà tecniche e di mercato nell'area di estensione geografica interessata.

10. Nelle bande WLL oggetto del presente provvedimento è consentito anche l'utilizzo di sistemi in tecnica TDD a condizione di non arrecare interferenze nocive ad altri utilizzatori autorizzati dello spettro.

**Art. 6**  
**(Disposizioni finali)**

1. L'Autorità si riserva di adeguare il presente provvedimento ove necessario in relazione all'evoluzione della normativa di settore, ivi incluse eventuali successive disposizioni della Commissione o del Comitato comunicazioni elettroniche (ECC) della CEPT, sull'utilizzo coordinato delle frequenze, secondo le modalità previste dalle norme vigenti.